



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Disciplinare del Mercato di Cologno al Serio riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 in data 19.09.2014

Articolo 1 **(Finalità del Mercato)**

E' attivato a Cologno al Serio, a titolo sperimentale, il "Mercato Agricolo" da svolgersi in Piazza Agliardi / Via Rocca - spazio coperto antistante l'edificio di proprietà della BCC Orobica la terza domenica di ogni mese.

Il Mercato Agricolo, che si identifica per territorialità delle produzioni, standard di qualità e ruolo attivo del produttore, si prefigge l'obiettivo di favorire la conoscenza delle produzioni locali e di qualità, creare opportunità per le piccole produzioni e per i produttori, nonché determinare l'abbattimento dei prezzi a favore dei consumatori attraverso la riduzione dei passaggi e delle intermediazioni. E' pertanto un servizio di interesse pubblico che nasce allo scopo di dare risposta alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione. Persegue inoltre la finalità delle azioni di educazione alimentare ed orientamento dei consumi e vuole affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

Articolo 2 **(Gestione)**

Con apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta Comunale, l'organizzazione del Mercato Agricolo sarà affidata alle Associazioni di Categoria *Coldiretti Bergamo* e *Confagricoltura Bergamo* quali incaricati del coordinamento e della gestione dell'iniziativa.

Nell'espletamento dell'attività le suddette Associazioni saranno tenute all'osservanza degli accordi e del presente disciplinare.

Articolo 3 **(Obiettivi e principi del Mercato)**

Obiettivi e principi del Mercato istituito a Cologno al Serio:

- soddisfare le esigenze dei consumatori, in ordine all'acquisto di prodotti agricoli locali che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;
- favorire lo sviluppo locale, attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio;
- promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale del Mercato, che si impegnino a rispettare precisi requisiti di qualità e di trasparenza;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni e tradizioni agricole locali;
- tutelare la qualità della produzione agro-alimentare locale;
- promuovere azioni d'informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali, in quanto strettamente connessa alla salubrità degli alimenti, garantendo l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- consentire la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la trasparenza delle indicazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche, la qualità e genuinità dei prodotti, la stagionalità, la tipicità, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- favorire attraverso la "filiera corta" e l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio, con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore e di un risparmio per il consumatore;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale;

Articolo 4 **(Caratteristiche del Mercato)**

Al fine ottenere un valido risultato organizzativo si deve individuare un soggetto di coordinamento e gestione del mercato.

Il prodotto reperibile al Mercato deve provenire esclusivamente dal territorio e comunque deve essere proveniente da azienda agricola che abbia la sede nella provincia di Bergamo o confinanti.

Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza alimentare, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto.

Articolo 5 **(Prodotti messi in vendita)**

All'interno del Mercato i produttori possono vendere prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti dalle proprie aziende.

La gamma dei prodotti vendibili è costituita da:

- ortofrutticoli freschi
- ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e succhi limpidi)
- vini ed aceti
- liquori tradizionali
- latte fresco e suoi derivati (formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt)
- carni e derivati
- salumi
- uova
- farine
- pane e prodotti da forno
- olio extra vergine di oliva
- miele e derivati
- erbe officinali, aromatiche e loro derivati
- piante e fiori

Al fine dell'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato devono essere rispettate tutte le disposizioni relative alla disciplina in materia di vendita diretta. Gli agricoltori che partecipano al Mercato dovranno rispettare gli orari previsti.

E' obbligatorio dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (**DOP, IGP, DOC e DOCG**), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

L'imprenditore è tenuto ad esporre un apposito cartello con la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e con l'elenco dei prodotti e i relativi prezzi.

I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore.

Alla vendita del prodotto agricolo dovranno assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola, familiari partecipanti all'impresa, soci o dipendenti a tempo indeterminato o determinato.

Articolo 6 **(Selezione delle aziende)**

Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli singoli o associati la cui azienda e fondi agricoli abbiano sede nel territorio identificato.

Articolo 7

(Modalità di partecipazione)

Una stessa postazione potrà essere assegnata alternativamente a più aziende che producono lo stesso prodotto e che si impegnino ad assicurare comunque la continuità nella presenza, così da superare eventuali problemi di insufficienza del prodotto stesso o di disponibilità di personale addetto alla vendita.

I posteggi disponibili saranno assegnati alle organizzazioni sindacali agricole che ne faranno richiesta, che saranno responsabili delle aziende agricole che parteciperanno al mercato.

Articolo 8

(Pagamenti e condizioni)

E' obbligatorio per i partecipanti al mercato il pagamento dei costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti e della TOSAP (salvo eventuali agevolazioni concordate con l'Amministrazione del Comune di Cologno al Serio). La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 9

(Promozione)

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, e per diffondere la conoscenza del Mercato e, quindi, dei prodotti locali, il Comune dovrà realizzare iniziative di comunicazione, per pubblicizzare l'attività del Mercato Agricolo.

All'interno dello stesso potranno essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 42 del 19.09.2014, pubblicata all'Albo comunale il 24.09.2014 sino al 09.10.2014, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 04.10.2014.

IL SINDACO
f.to Claudio Sesani

(LS)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Vittorio Fortunato